



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI

CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA

ORDINANZA

(Tariffe per il servizio di ormeggio nei porti di Termoli e Vasto nel triennio 2026-2028)

I sottoscritti Capitani di Fregata (CP), rispettivamente Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Termoli e Capo del Compartimento marittimo di Ortona:

- VISTO** l'art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1 *quater* e 1 *quinquies*, rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017;
- VISTI** gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e l'art. 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- VISTA** la Circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/04/2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 *quater* dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dal Gruppo Ormeggiatori dei porti di Termoli e Vasto – Società Cooperativa;
- VISTO** il Decreto n. 36 del 24/06/2025, con il quale è stato approvato lo Statuto del Gruppo Ormeggiatori dei porti di Termoli e Vasto – Società Cooperativa;
- VISTE** le Ordinanze n. 52/2025 del 30/09/2025 della Capitaneria di porto di Termoli e n. 45/2025 del 06/11/2025 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Vasto, con le quali, per effetto del citato comma 1 *quinquies*, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi dei porti di Termoli e Vasto, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:
- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto, sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione
- la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente Ordinanza;
- VISTA** la nota n. 26176 del 15/12/2025, con cui la Direzione Generale del mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha approvato le variazioni delle tariffe di ormeggio e battellaggio nei porti nazionali per il triennio 2026-2028, risultanti dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari, utilizzando i dati esaminati nel corso dell'istruttoria;

VISTA

la nota n. 1092 del 14/01/2026, con cui la Direzione marittima di Pescara ha trasmesso la bozza di ordinanza per la determinazione delle tariffe per il servizio di ormeggio e battellaggio predisposte dalla Direzione Generale del mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

ORDINA

Le tariffe per il servizio di ormeggio per il triennio 2026-2028 sono determinate come segue:

Articolo 01

Per le prestazioni rese dal Gruppo Ormeggiatori dei porti di Termoli e Vasto – Società Cooperativa, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito dei porti di TERMOLI e VASTO, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono determinate le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggioTariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	36,50
501	1.000	63,00
1.001	2.000	78,00
2.001	3.000	245,50
3.001	4.000	300,50
4.001	5.000	314,50
5.001	7.000	412,00
7.001	9.000	455,00
9.001	11.000	552,00
11.001	15.000	593,50

per ogni 5.000 G.T. o frazione € 49,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati dal Gruppo Ormeggiatori dei porti di Termoli e Vasto – Società Cooperativa nei porti di Termoli e Vasto alle navi TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGGERI e MISTE impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)	ormeggio o disormeggioTariffa massima di servizio
--	--

da	a	€
1	500	34,50
501	1.000	58,00
1.001	3.000	104,00
3.001	4.000	277,00
4.001	5.000	289,00
5.001	7.000	378,00
7.001	9.000	418,50
9.001	11.000	507,00
11.001	15.000	548,50

per ogni 5.000 G.T. o frazione € 48,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ALISCAFI € 28,00

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% delle tariffe di cui al presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Articolo 02

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Articolo 03

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Articolo 04

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di

categoria.

Articolo 05

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 - 1) il primo giorno dell'anno;
 - 2) il giorno 6 gennaio "Epifania";
 - 3) il lunedì dell'Angelo;
 - 4) il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 - 5) il 1° maggio, festa del Lavoro;
 - 6) il 2 giugno festa della Repubblica;
 - 7) il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 - 8) il 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco D'Assisi;
 - 9) il 1° novembre, Ognissanti;
 - 10) l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 - 11) il 25 dicembre, Natività del Signore;
 - 12) il 26 dicembre, Santo Stefano;
 - 13) il Santo Patrono di Termoli e di Vasto;maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Articolo 06

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Articolo 07

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 58,50 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 30,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Articolo 08

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture

devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Articolo 09

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed abroga l'Ordinanza n. 29/2023 del 18 maggio 2023.

Articolo 10

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma dell'articolo 1173 del Codice della navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, i cui oneri di pubblicazione verranno assolti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009, mediante il sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it nella pagina dedicata alle "ordinanze", nonché l'opportuna diffusione agli Enti locali interessati ed agli organi di informazione.

**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
MARITTIMO DI TERMOLI
C.F. (CP) Giuseppe PANICO**

**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
MARITTIMO DI ORTONA
C.F. (CP) Dario GERARDI**